

## *Flat tax pensionati esteri che trasferiscono la residenza nel Sud Italia*

Fatta salva la possibilità di aderire alla disciplina di favore prevista dall'art. 24-bis del TUIR, l'art. 24 ter del TUIR, introdotto dal comma 273 della legge di Bilancio 2019, prevede per i soggetti che **trasferiscono la propria residenza in Italia**, le persone fisiche, titolari di redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, ad **un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento** per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

### *Opzione pluriennale*

L'opzione è esercitabile da persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei **cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace**. Possono esercitare l'opzione le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore **accordi di cooperazione amministrativa**.

L'opzione in esame è esercitata nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta e per i cinque periodi d'imposta successivi. L'opzione **è revocabile** anche dal contribuente e in tal caso sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti.

Gli effetti dell'opzione cessano altresì:

- laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti o il venir meno degli stessi
- e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

### *Ulteriore opzione per altri redditi prodotti all'estero*

Le persone fisiche, che si avvalgono di tale tassazione sostitutiva, possono contemporaneamente manifestare la facoltà di **non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva** con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio

---

dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. In tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri, si applicherà il **regime ordinario** e di conseguenza verrà attribuito il **credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero**.

### *Altre agevolazioni*

I soggetti che esercitano l'opzione di cui all' art. 24-ter del D.P.R. n. 917/1986, per i periodi d'imposta di validità della stessa, **non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione** di cui all' art. 4 del DL n. 167/1990, e sono esenti dalle imposte previste dall' art. 19, commi 13 e 18, del DL n. 201/2011 (IVIE e IVAFE).